



Associazione Vela Lago di Ledro a.s.d.

Associazione Sportiva Dilettantistica
VIA ALZER - 38067 LEDRO (TRENTO) – C.F. 93002040223 Part. I.V.A. 01247260225

STATUTO

TITOLO I: CARATTERI GENERALI

Articolo 1. DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, una Associazione Sportiva denominata “ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO – Associazione Sportiva Dilettantistica” (di seguito Associazione, in sigla AVLL).

Articolo 2. FINALITA’

1. L’Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.
2. L’Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, promuove lo sviluppo di attività sportive connesse allo sport della vela, nonché di partecipare ed organizzare competizioni ed incontri sportivi. L’Associazione può porre in essere attività diverse, sia in forma ricreativa che agonistica, idonee a promuovere e migliorare la conoscenza e la pratica della citata disciplina.
3. L’Associazione promuove attività didattiche, culturali e formative per la diffusione, l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di crescita psicofisica e formazione morale. In particolare, presta attenzione ai giovani, curando gli aspetti attitudinali e formativi e promuovendo i valori di collaborazione interpersonale, di lealtà sportiva e di rispetto delle regole.
4. Attraverso la pratica sportiva e la vita sociale, l’Associazione promuove il benessere e la salute della persona, tutela i valori rappresentati dalla famiglia e dal sentimento di amicizia. Essa si propone anche di esercitare un’azione di prevenzione dalle dipendenze e di sostegno ai soggetti diversamente abili. L’Associazione si propone inoltre di promuovere la conservazione dell’ambiente in cui le attività sportive vengono svolte, anche in considerazione della particolare collocazione della Sede sociale sul Lago di Ledro.
5. Per la migliore attuazione delle finalità sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed attrezzature sportive per la pratica della vela e degli sport d’acqua. L’Associazione potrà organizzare servizi che si rendano necessari per l’attività istituzionale, quali: predisposizione di spazi per il deposito di imbarcazioni (piazzale, pontili, ecc.), utilizzo di mezzi per l’alaggio di barche (scivoli, gru, ecc.), utilizzo degli spazi comuni del Circolo (cala vele, spogliatoi, ecc.), nonché gestione - se del caso - di un posto di ristoro. La fruizione di tali servizi sarà compresa nella quota sociale annuale e regolata dalle disposizioni emesse dal Consiglio Direttivo come previsto dal Regolamento. Per la fruizione di tali servizi sarà necessario essere in regola con il versamento della quota sociale.
L’Associazione potrà anche svolgere, se del caso, attività di commercializzazione di beni e servizi in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre che questi non abbiano carattere di prevalenza.
6. L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli associati e dall’elettività delle cariche sociali. Essa si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non quelle necessarie ad assicurare il regolare funzionamento delle strutture o per qualificare e specializzare le sue attività.
7. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto, ai Regolamenti ed alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (FIV). Costituiscono quindi parte integrante del presente

Statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società ed Associazioni affiliate.

8. L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee federali.

Articolo 3. SEDE, COLORI SOCIALI, DURATA

1. La sede dell'Associazione è fissata in Pieve di Ledro (TN), Via Alzer n°9.
2. I colori dell'Associazione sono il bianco ed il giallo.
3. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

TITOLO II: SOCI

Articolo 4. DIRITTI DEI SOCI

1. La qualifica di Socio dà diritto di frequentare la Sede sociale, di usufruire dei locali e dei servizi messi a disposizione dall'Associazione e di partecipare, secondo i regolamenti, alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione stessa.
2. I Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee sociali e di votare. I Soci minorenni hanno diritto di voto purché espresso da un genitore o dalla persona che ne ha la legale rappresentanza.
3. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro Socio, ad eccezione dei Soci minorenni ai quali non potranno essere conferite deleghe.
4. I Soci minorenni fino al raggiungimento della maggiore età non potranno ricoprire cariche sociali, che potranno essere ricoperte da i Soci maggiorenni nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo Art. 8.

Articolo 5. DOVERI DEI SOCI

1. I Soci sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti dell'Associazione, nonché delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
2. I Soci devono tenere una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Vela o dei suoi organi. Ai fini sportivi, inoltre, i Soci dovranno astenersi da qualsiasi forma di illecito sportivo, adottando una condotta conforme ai principi della lealtà e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato a questo tipo di attività.
3. I Soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.
4. La quota associativa annuale scade con l'esercizio finanziario il 31 Dicembre dell'anno di emissione. Il rinnovo della quota associativa deve essere effettuato entro il seguente mese di marzo.
5. I Soci hanno il dovere morale di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, a partire dal dovere di votare personalmente o per delega alle Assemblee.

Articolo 6. AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci le persone fisiche che ne facciano richiesta, condividano i valori fondanti dell'Associazione e ne accettino senza riserve lo Statuto ed i Regolamenti.
2. La domanda di associazione, da presentarsi al Consiglio Direttivo, deve essere vista e consigliata da due Soci "presentatori".
3. Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda del candidato con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. Il voto viene effettuato con modalità palesi, salvo che uno o più Consiglieri facciano richiesta di voto segreto. La quota

associativa dovrà essere versata dal Socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.

4. La domanda presentata da un minore deve essere sottoscritta da un genitore esercente la potestà legale, o persona che ne ha la legale rappresentanza. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.
5. La quota associativa annuale è personale, non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi.
6. ~~Viene escluso ogni limite temporale od operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne conseguono.~~
7. L'Associazione è tenuta a tesserare alla Federazione Italiana Vela tutti i propri Soci che praticino l'attività velica agonistica o ricoprano cariche elettive in seno all'Associazione, nonché tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale richiede il tesseramento.

Articolo 7. DECADENZA DEI SOCI

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - A) dimissioni volontarie, che devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - B) La decadenza per morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta via PEC o raccomandata a/r al Socio in questione, quando protrattasi dopo due solleciti inviati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti per il versamento della quota associativa. L'ex Socio potrà presentare domanda di ri-ammissione al Consiglio Direttivo secondo la procedura ordinaria;
 - C) radiazione: quest'ultima dovrà essere pronunciata, con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei componenti, previo parere motivato, obbligatorio ma non vincolante, del Collegio dei Probiviri. La radiazione potrà essere disposta contro il Socio che commetta fatti di particolare gravità ed azioni ritenute disonorevoli entro e fuori all'Associazione, o che con la sua condotta produca un grave pregiudizio od ostacolo al buon andamento del sodalizio. Avverso il provvedimento adottato è ammesso reclamo all'Assemblea, da proporre entro 30 giorni dalla comunicazione.
2. Il Socio radiato non può essere più riammesso.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Articolo 8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - A) L'Assemblea dei Soci
 - B) Il Presidente
 - C) Il Consiglio Direttivo
 - D) L'Organo di Controllo Contabile
 - E) Il Collegio dei Probiviri
2. Gli Organi dell'Associazione diversi dall'Assemblea, con l'esclusione di un eventuale consulente esterno di controllo contabile, sono eletti tra i Soci maggiorenni tesserati FIV, in regola con i pagamenti delle quote associative per l'anno in corso, fatte salve le disposizioni del seguente Art. 9.
3. Un componente di un Organo dell'Associazione può richiedere di essere sospeso dalle proprie funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, per motivi di carattere personale o professionale.
4. Tutte le cariche interne all'Associazione sono elettive e sono svolte a titolo gratuito.
5. Tutte le cariche elettive dell'Associazione hanno una durata di quattro anni e sono rinnovabili, nei limiti dettati dall'Art. 9 e Art. 15 comma 4 seguenti.

Articolo 9. INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Proviviri coloro che:
 - A) ricoprono o abbiano ricoperto da meno di un anno, un ruolo esecutivo o direttivo in entità politiche a tutti i livelli nazionali e locali; i componenti degli Organi suddetti che si candidano alle stesse, se eletti, dovranno dimettersi dalla carica nell'Associazione
 - B) ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione;
 - C) abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
 - D) abbiano in corso controversie giudiziarie e/o arbitrali con l'Associazione;
 - E) siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.
2. Le cause di incompatibilità di cui al punto (B) possono essere risolte con le dimissioni dalla carica ricoperta, presentate in forma irrevocabile entro sette giorni dalla accettazione di una carica nell'Associazione.
3. Fatte salve le ipotesi di decadenza previste da questo Statuto, decadono dalla carica coloro che, in qualunque momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto stesso o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità sopra elencate.
4. I componenti del Collegio dei Proviviri e dell'Organo di Controllo Contabile non possono rivestire contemporaneamente altre cariche sociali.

Articolo 10. ASSEMBLEA DEI SOCI E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea è il principale organo deliberativo dell'Associazione. Ne fanno parte tutti i Soci iscritti nell'Elenco dei Soci, in regola con il pagamento delle quote associative dell'anno in corso e non soggetti a provvedimenti disciplinari deliberati ed in corso di esecuzione.
2. L'Assemblea delibera:
 - A) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
 - B) sulla approvazione del rendiconto economico e finanziario di gestione consuntivo e sul bilancio preventivo;
 - C) sulla approvazione di eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo;
 - D) sulla composizione e sulle nomine degli Organi elettivi dell'Associazione;
 - E) sulla approvazione e modifica dello Statuto e del Regolamento interno;
 - F) su ogni altro argomento posto alla sua attenzione.
3. Quando regolarmente convocata, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa assunte obbligano tutti Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 11. CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri da cinque a nove Consiglieri, eletti tra i Soci maggiorenni dall'Assemblea ordinaria a scrutinio segreto. Il numero dei componenti è determinato, ogni quattro anni, dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge nel proprio interno a maggioranza il Presidente, il Vicepresidente (od i Vicepresidenti in numero massimo di due), il Segretario, il Tesoriere ed attribuisce le cariche di responsabilità e gli incarichi per particolari settori che ritiene opportuni.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che lo richiedano il Presidente, i membri dell'Organo di Controllo Contabile o su richiesta da parte di almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 12. DELIBERAZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano in età dei presenti.

2. Il Consiglio Direttivo provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, all'attuazione delle finalità previste dallo Statuto e delle decisioni dell'Assemblea dei Soci. I suoi compiti principali sono:
 - A) nominare al suo interno, alla prima riunione, il Presidente, fino a due Vicepresidenti, il Tesoriere ed il Segretario;
 - B) promuovere ogni iniziativa della Associazione secondo gli scopi e le finalità statutarie;
 - C) decidere sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
 - D) tenere ed aggiornare il Libro e l'Elenco dei Soci;
 - E) predisporre le modifiche del Regolamento, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci, da sottoporre all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
 - F) redigere le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea straordinaria per approvazione;
 - G) redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, da sottoporre ai Revisori ed entro i 30 giorni successivi - salvo proroghe dovute a cause di forza maggiore - all'Assemblea per l'approvazione;
 - H) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
 - I) stabilire eventuali contributi straordinari, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - J) instaurare e regolare rapporti con consulenti, collaboratori e fornitori;
 - K) adottare i provvedimenti disciplinari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Probiviri;
 - L) programmare e stabilire le competizioni sportive organizzate dall'Associazione od alle quali l'Associazione partecipa;
 - M) nominare propri delegati per l'organizzazione di attività sociali e/o per lo svolgimento di particolari funzioni di volta in volta stabilite dal Consiglio stesso;
 - N) convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, e convocare l'Assemblea straordinaria quando necessaria.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di necessità ed urgenza è ammessa anche la riunione con mezzi telematici a distanza. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13. INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione od altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero non superiore alla maggioranza, l'integrazione del Consiglio Direttivo può avvenire con la cooptazione, quando possibile, a partire dal primo dei non eletti, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere eletto.
2. Nel caso in cui la cooptazione non venga effettuata, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi membri fino alla prima Assemblea utile, quando si potrà procedere alle votazioni per la sostituzione dei Consiglieri cessati dall'incarico.
3. Ogni Consigliere sostituito o cooptato rimane in carica fino alla decadenza del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.

Articolo 14. DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
2. Esso decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del quadriennio, anche se integrato a norma del precedente Art. 13.
3. Nel caso decada la maggioranza dei Consiglieri, entro 30 giorni i rimanenti, od un membro dell'Organo di Controllo in caso di dimissioni totali del Consiglio, convocano l'Assemblea per procedere all'elezione di un nuovo Consiglio. Fino a nuova costituzione, e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo esistente in regime di prorogatio.

Articolo 15. PRESIDENTE

1. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli Organi sociali. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio stesso.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, con potestà di delega.
3. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione utile.

4. Il Presidente può ricoprire la carica per un massimo di due mandati consecutivi. Al termine dei due mandati il Presidente uscente può essere rieletto, come membro, nel Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica. In tal caso il Consiglio Direttivo procede alla elezione fra i suoi membri di un nuovo Presidente.
6. Ai fini del computo del numero dei mandati si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà della durata prevista.
7. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo un periodo di almeno due anni dalla data di cessazione del precedente.
8. Le deliberazioni su modifiche dello Statuto o dei Regolamenti sociali non influiscono sul computo dei mandati a fini elettivi.

Articolo 16. VICEPRESIDENTI

1. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, il Vicepresidente di maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione e, a parità di appartenenza, in ordine di età anagrafica, assume le sue funzioni.

Articolo 17. SEGRETARIO

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio stesso, tiene i libri sociali, conserva la corrispondenza e coordina le attività di segreteria. In caso di impedimento il Consigliere più anziano assume le sue funzioni.

Articolo 18. TESORIERE

1. Il Tesoriere dirige e controlla la contabilità sociale, tiene i libri contabili e sovrintende alla effettuazione degli adempimenti fiscali. È incaricato dell'esazione delle quote associative annuali e delle altre entrate dell'Associazione, curandone il versamento nelle casse sociali. È altresì incaricato della esecuzione dei pagamenti ai fornitori. In caso di impedimento il Presidente o il Segretario, qualora non rivestissero già questa carica, assume le sue funzioni.

Articolo 19. ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate da un Organo di Controllo Contabile, composto da due Revisori eletti fra i Soci, preferibilmente tra quelli che abbiano specifica competenza in materia, e da eventuali consulenti esterni.
2. Tale Organo redige annualmente una relazione di accompagnamento al rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo
3. In caso di revoca o di dimissioni di un componente, subentra come supplente il primo dei non eletti quando possibile.
4. Il mandato dei componenti l'Organo di Controllo Contabile è rinnovabile. L'Assemblea può comunque revocare per giusta causa uno od entrambi membri prima dello scadere del mandato in corso.
5. I membri dell'Organo di Controllo Contabile possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 20. COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FUNZIONI

1. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci a scrutinio segreto, è composto da tre membri che abbiano raggiunto il venticinquesimo anno di età e che abbiano una anzianità sociale di almeno due anni. Il Probiviro che cesserà la carica per dimissioni o altro motivo sarà sostituito, quando possibile, dal Socio non eletto che ha riportato il maggior numero di voti.
2. Il suo compito è quello di assicurare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri Organi sociali. Il Collegio dei Probiviri avrà altresì il compito di dirimere eventuali controversie interne che dovessero insorgere tra i Soci ovvero tra Soci ed organi sociali. Le deliberazioni del Collegio dovranno tenere conto di elementi di prova e delle testimonianze dei Soci interessati.
3. A secondo della gravità delle condotte poste in essere dal Socio potranno essere adottati nei suoi confronti i seguenti provvedimenti:
 - A) ammonizione verbale o diffida scritta;

- B) sospensione, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di un anno;
 - C) radiazione.
4. Il Collegio dei Probiviri trasmette le sue deliberazioni, con eventuale proposta di provvedimento disciplinare, come parere obbligatorio ma non vincolante al Consiglio Direttivo, cui spetta la decisione in merito.
 5. I provvedimenti oggetto del presente articolo dovranno essere comunicati dal Consiglio Direttivo al Socio interessato a mezzo lettera raccomandata con a/r o PEC e trasmessi ai competenti Organi della Federazione, Organizzazione o Ente sportivo quando ne è richiesta la ratifica.
 6. Avverso i provvedimenti di sospensione superiore a 30 giorni e di radiazione è ammesso reclamo da proporre entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea dei soci.
 7. I provvedimenti, una volta divenuti definitivi, saranno inseriti nel Libro dei Soci a cura del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV: PATRIMONIO, BILANCIO E CONTABILITÀ

Articolo 21. PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da uno stato patrimoniale, redatto dal Consiglio Direttivo, sotto forma di inventario racchiudente tutti i beni mobili, immobili e diritti acquisiti per qualsiasi titolo dalla stessa, e da quelli che acquisirà in futuro. Tale inventario dovrà essere aggiornato dal Consiglio Direttivo e vistato dai Revisori ogni anno.
2. Le entrate sono costituite dalle quote associative annuali, da contributi di vari enti, da lasciti e donazioni, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale.
3. Eventuali utili devono essere reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali e non possono essere distribuiti. Lo stesso dicasi per eventuali fondi, beni, riserve o capitali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22. ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Entro 90 giorni dalla chiusura, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e preventivo con rispettiva relazione. Entro i 30 giorni successivi - salvo impedimenti di forza maggiore - questi documenti, corredati dal visto dei Revisori dei Conti, dovranno essere sottoposti all'approvazione della Assemblea.
3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero, completo e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
4. In occasione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, copia del rendiconto e relativa relazione dovranno essere messe a disposizione di tutti i Soci.

TITOLO V: CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Articolo 23. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione dei rendiconti entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento dell'esercizio sociale, salvo impedimenti di forza maggiore.
2. I Soci debbono essere convocati almeno dieci giorni prima della seduta. La convocazione avviene mediante comunicazione ai Soci con affissione nella Sede sociale e contestuale comunicazione per posta ordinaria o elettronica. L'assemblea dovrà essere convocata presso la Sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. L'avviso di convocazione conterrà l'ordine del giorno e l'orario della prima e seconda convocazione, che devono avere un intervallo di almeno dieci ore.
4. Nel caso in cui l'Assemblea ordinaria sia anche elettiva, Il Consiglio Direttivo provvederà ad inviare una richiesta di candidature a tutti i Soci con l'avviso di convocazione. I candidati dovranno comunicare per iscritto la propria candidatura entro i sette giorni successivi all'avviso. La lista dei candidati verrà quindi trasmessa ai Soci.

Articolo 24. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. I Soci sono convocati in Assemblea straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle seguenti materie:
 - A) modifiche dello Statuto sociale;
 - B) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - C) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
2. ~~L'Assemblea straordinaria delibera a scrutinio segreto.~~
3. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e non sottoposti a provvedimenti disciplinari; nella richiesta deve essere specificato l'argomento da trattare. Può altresì essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Nella convocazione devono essere comunicati il giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione che dovranno differire di almeno dieci ore, il luogo e l'ordine degli argomenti da trattare

Articolo 25. COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE E DELIBERAZIONI

1. Le Assemblee sono aperte dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza dal Vicepresidente. o da un Socio nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea nomina tra i Soci un Presidente ed un Segretario e, dove occorra, il seggio elettorale. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori i candidati stessi.
3. L'Assemblea nomina tra i Soci un Presidente ed un Segretario e, dove occorra, il seggio elettorale. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori i candidati stessi.
4. Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione.
5. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con diritto di voto. Ogni Socio può rappresentare a mezzo delega solo un altro Socio. Entrambi devono essere in regola con il pagamento della quota sociale alla data dell'Assemblea. Il voto dei Soci minorenni è regolato dalle disposizioni del precedente Art. 4.
6. Nelle Assemblee elettive, ogni votante potrà esprimere un numero di preferenze fino ad un massimo pari al numero dei candidati da eleggere.
7. Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, di due terzi dei Soci e deliberano con voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

8. Trascorse almeno dieci ore dalla prima convocazione e mancando le maggioranze di cui sopra, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno la metà + 1 dei Soci. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, del 40% dei Soci. Entrambe deliberano con voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi.
9. I voti nulli e gli astenuti non saranno considerati tra i voti validi.
10. Nelle Assemblee elettive e quelle nelle quali si discute di argomenti riguardanti singoli Soci, la votazione deve essere a scrutinio segreto.
11. Di ogni Assemblea si redige apposito verbale, firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Articolo 26. LIBRI SOCIALI

1. Il Libro dei Soci contiene la lista di tutti i Soci dell'Associazione dai suoi esordi. L'Elenco dei Soci contiene la lista aggiornata dei Soci in essere. I verbali degli Organi della Associazione riportano le delibere e l'esposizione delle motivazioni, dei provvedimenti e delle decisioni adottate.
2. I Soci hanno diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari della Associazione nonché di visionare lo Statuto, i Regolamenti, i verbali dell'Assemblea dei Soci ed il bilancio annuale, ottenendone copia. Non sono liberamente consultabili i verbali del Consiglio Direttivo, delle deliberazioni dei Probiviri e degli altri organi associativi contenenti considerazioni su determinati fatti, o personali sugli associati. Di tali verbali potrà essere rilasciato estratto su richiesta motivata. In ogni caso non sono liberamente consultabili i documenti che possono comportare violazione delle norme sulla privacy. I documenti contabili quali estratti conto, contratti, accordi che sono di competenza del Consiglio Direttivo, potranno essere visionati previa richiesta motivata, ma non potranno essere tratti e non potrà esserne rilasciata copia.
3. Il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo, in vista dell'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, potranno essere consultati presso la segreteria della Associazione, ottenendone copia all'occorrenza.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le controversie tra Soci, o tra questi e l'Associazione e/o suoi organi, inerenti all'attività dell'Associazione o ad essa connesse che non fossero composte dal Collegio dei Probiviri e dal Consiglio Direttivo sono demandate, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, all'Assemblea dei Soci.

Articolo 28. SCIoglimento

1. Ai sensi dell'Art. 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto di voto o per ogni altra causa prevista dalla legge.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Associazione provvede alla nomina di due liquidatori, con obbligo di rendiconto.
3. L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere distribuito tra i Soci.
4. Tutto il patrimonio immobiliare e l'attivo risultante verranno devoluti al Comune di Ledro con il vincolo di prosecuzione dell'oggetto sociale.

Articolo 29. NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti associativi si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Vela ed in subordine le norme del Codice Civile.

Ledro, 09 maggio 2021

Approvato dall'Assemblea Straordinaria

